

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

(37^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (1628) (D'iniziativa dei deputati Basso ed altri e Martuscelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 443, 446, 450
AJROLDI	448, 450
CAROLI	448
FENOALTEA	449
GRAMEGNA	450
GULLO	449
MARIS	446
PAFUNDI	445
PICCHIOTTI	446
PINNA	446
POËT, relatore	444, 450
REALE, Ministro di grazia e giustizia	448, 449 450

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Bronzi, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Grassi, Gullo, Kuntze, Lami Starnuti, Maris,

Morvidi, Nicoletti, Pafundi, Picchiotti, Pinna, Poët, Rendina e Tessitori.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Basso ed altri e Martuscelli ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (1628) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Basso, Luzzatto, Cacciatore, Pigni, Angelino Paolo e Franco Pasquale; Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna, Di Piazza e Macchiavelli: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P O È T , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire, già approvato nella seduta del 1° aprile 1966 dalla IV Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, prevede in sostanza l'abrogazione e la conseguente sostituzione con un testo nuovo dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, il quale regola la materia in esame. In realtà non si tratta dell'abrogazione e sostituzione integrale del predetto articolo 6, ma soltanto del primo e dell'ultimo comma, ferma ed invariata restando la parte centrale dell'articolo stesso. Ciò non esclude che il nuovo testo introduca modifiche profonde e sostanziali alla normativa in atto, relativa alla composizione e alle funzioni dei Consigli giudiziari. Modifiche, che, a parere del relatore, hanno carattere democratico e sono conformi alle norme della Costituzione riguardanti la Magistratura, a proposito delle quali tutti avemmo modo e tempo di intervenire nel corso della discussione della legge che va sotto il nome di legge Breganze.

Per rendersi conto dell'importanza delle innovazioni introdotte, giova chiarire le differenze esistenti tra la disciplina prevista dal presente provvedimento e quella attualmente in vigore. L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sopra citato, prevede la seguente composizione dei Consigli giudiziari: due membri di diritto, che sono il Primo Presidente (Presidente anche del Consiglio giudiziario) ed il Procuratore generale di ogni Corte di appello, e cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, ma appartenenti almeno alla categoria dei magistrati di appello.

Tale composizione va oggi modificata per il suo difetto fondamentale di escludere del tutto la presenza, nei Consigli giudiziari, dei magistrati di Tribunale. Con il presente disegno di legge, pertanto, si propone di portare a cinque il numero dei membri eletti effettivi ed a tre quello dei mem-

bri eletti supplenti, fermi restando invece i due membri di diritto, e cioè il Primo Presidente (al quale continua ad essere affidata la Presidenza dell'organo) ed il Procuratore generale della Corte d'appello. I cinque membri effettivi ed i tre membri supplenti sarebbero rappresentati rispettivamente: gli effettivi, da un magistrato di Cassazione, da due magistrati di Corte d'appello e da due magistrati di Tribunale; i supplenti, da un magistrato di Cassazione da un magistrato di Corte d'appello e da un magistrato di Tribunale. Nei distretti nei quali, inoltre, non fosse possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti relativi verrebbero attribuiti a magistrati di Corte di appello.

I predetti otto membri elettivi rimarrebbero in carica due anni e sarebbero eletti da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto: in tali parti non si introduce alcuna modifica alla normativa attuale. La espressione di voto, poi, dovrebbe sempre avvenire in modo personale e segreto, e non più anche per lettera, come attualmente consentito.

Un'ultima modifica riguarda il segretario del Consiglio giudiziario, le cui funzioni sarebbero esercitate dal magistrato, membro effettivo, meno anziano per servizio, anziché dal magistrato designato dal Primo Presidente della Corte d'appello, come attualmente previsto.

Vi è da rilevare ancora che la originaria proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri prevedeva l'immissione nel Consiglio giudiziario di due membri estranei all'Ordine giudiziario, ma scelti tra persone aventi particolare conoscenza dei problemi della giustizia e della magistratura, come docenti universitari od avvocati non esercitanti più la professione. L'altro ramo del Parlamento, tuttavia, non ha ritenuto di immettere nel Consiglio giudiziario anche tali membri, cosiddetti laici.

Queste, in sostanza, sono le innovazioni che il provvedimento al nostro esame intende introdurre nella disciplina attualmente vigente. Il relatore non ignora il rilievo che si muove contro l'opportunità di nomi-

nare dei magistrati di Tribunale membri dei Consigli giudiziari, dato che questi ultimi, a seguito della legge Breganze, hanno assunto un ruolo di grande importanza nella procedura di nomina a magistrato di Corte d'appello. Tale obiezione però, a mio avviso, non è accettabile e deve essere respinta, sia perchè i magistrati di Tribunale, in base alla disciplina proposta, sarebbero comunque in minoranza nei Consigli giudiziari (nel complesso 3 su 10 membri), sia nella considerazione del fatto che essi fanno già parte in numero di quattro del Consiglio superiore della magistratura, al quale spetta il giudizio definitivo sulla progressione in carriera dei magistrati di Tribunale e sulla conseguente loro nomina a magistrato di Corte d'appello.

Questo da un punto di vista particolare. Ma, anche considerando il problema da un punto di vista generale, a me non pare nè democratica nè logica l'attuale esclusione dai Consigli giudiziari dei magistrati di Tribunale, ove si consideri che la legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, ammette la rappresentanza di tutti indistintamente i magistrati, sia di Cassazione che di Appello che di Tribunale, in quello che è il massimo organo dell'autogoverno dell'Ordine giudiziario.

Fatte queste brevi considerazioni che mi sembrano del tutto ovvie, concludo la mia relazione, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge in esame nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

P A F U N D I . Dopo avere ascoltato con attenzione la pregevole relazione svolta dal senatore Poët, devo manifestare talune perplessità in ordine al disegno di legge in esame — perplessità peraltro che mi limito ad esprimere perchè rimangano agli atti e non come manifestazione di una opposizione all'approvazione del provvedimento — sia per quanto concerne l'elevazione del numero dei membri dei Consigli giudiziari, sia per quanto riguarda l'attribuzione di funzioni giudicatrici a magistrati di Tribunale che debbono essere a loro volta giudicati.

Relativamente alla prima perplessità faccio notare che nel tempo stesso in cui noi aumentiamo — come è stato già fatto presente dall'onorevole relatore — i poteri del Consiglio giudiziario, ne veniamo invece a diminuire la capacità di giudizio e la potenzialità funzionale, in quanto elevando il numero dei membri eletti introduciamo indubbiamente un elemento di maggiore confusione e di minore capacità. In base all'esperienza, infatti, posso affermare che quanto più ristretto e più selezionato è il numero dei membri di un collegio tanto maggiore sarà la sua efficienza.

La perplessità da me manifestata, inoltre, circa l'immissione nel Consiglio giudiziario di magistrati di Tribunale, che dovranno essere a loro volta giudicati, è stata già prevista e controbattuta dall'onorevole relatore in base ad un certo parallelismo tra il Consiglio superiore della magistratura ed i Consigli giudiziari, e poichè — si dice — i magistrati di Tribunale sono previsti nel primo è opportuno che siano previsti anche nei secondi. Orbene, tale parallelismo a me non pare affatto necessario, nè appare pertinente la giustificazione democratica che si è cercato di dare a tale immissione: a mio parere, infatti, si abusa troppo della democrazia, introducendola in un campo in cui invece dovrebbe prevalere soprattutto la capacità tecnica. L'esigenza democratica peraltro dovrebbe essere soddisfatta dalla presenza di quattro magistrati di Tribunale nel Consiglio superiore della magistratura che, in definitiva — come è stato già rilevato — è l'organo fornito di maggior forza decisionale.

Insisto quindi nel dire che, a mio avviso, introdurre nei Consigli giudiziari dei giudicanti, che debbono essere a loro volta giudicati, rappresenta una anomalia molto grave, tale da indurci a formulare una ben convinta riserva sulla utilità dell'innovazione.

Tuttavia, poichè si è ritenuto, per il migliore funzionamento della giustizia, di mutare il sistema precedentemente adottato per la loro composizione, dichiaro di accettare le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e di non oppormi alla sua approvazione.

P I C C H I O T T I . Mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. Ritengo infatti che le eccezioni testè sollevate dal senatore Pafundi trovino da un punto di vista logico un ostacolo insormontabile nel fatto che anche i magistrati di Corte d'appello, pur essendo suscettibili di promozione a magistrati di Corte di cassazione, sono tuttavia presenti nel Consiglio superiore della Magistratura.

L'unico rilievo piuttosto che desidero fare al testo del provvedimento che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati è quello di avere trascurato nella nuova composizione dei Consigli giudiziari proprio i due membri cosiddetti laici che, a mio parere, sarebbero stati invece particolarmente idonei, per la loro lunga esperienza, a giudicare nel miglior modo delle capacità di un magistrato.

Confermo comunque il mio voto favorevole al disegno di legge in esame.

P I N N A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero anzitutto esprimere l'avviso che per dare il nostro voto al presente provvedimento sarebbe opportuno ispirarsi principalmente ad un criterio di funzionalità dei Consigli in questione, nonchè ad un criterio di coerenza legislativa.

Indubbiamente, la legge che va sotto il nome del proponente, onorevole Breganze, ha introdotto profonde innovazioni nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e quindi nella stessa possibilità di progressione in carriera dei magistrati di Tribunale. Dall'approvazione di quella legge si dovrebbe dedurre anche che la gerarchia dei magistrati non è più concepita come quella di un tempo, giacchè è stabilito che il magistrato ormai si diversifica per le funzioni e non per il grado: mi sembra quindi che con questa semplice osservazione potrebbe ritenersi eliminato l'unico motivo di perplessità suscitato dal provvedimento in esame relativamente all'immissione dei magistrati di Tribunale nei Consigli giudiziari di cui trattasi. Non sembra giusto, nè opportuno — si obietta infatti — che a giudicare della

promovibilità a magistrato di Corte d'appello di magistrati di Tribunale concorrano anche dei colleghi che dovranno essere poi a loro volta sottoposti a giudizio. A tale proposito, sarebbe sufficiente rilevare — come ha fatto testè il senatore Picchiotti — che la stessa osservazione potrebbe essere valida per quanto riguarda la promozione di consiglieri di Corte d'appello a magistrati di Cassazione, i quali vengono presi in esame e giudicati dal Consiglio superiore della magistratura, in cui — come è noto — sono presenti non solo i magistrati di Tribunale, ma anche i magistrati di Appello.

Non comprendo d'altra parte per quale motivo non si dovrebbe dare una certa fiducia, un certo affidamento alle capacità di valutazione proprie dei colleghi che vivono la stessa vita a fianco di coloro i quali debbono essere esaminati per l'avanzamento in carriera, e che ne conoscono il lavoro svolto, le attitudini e le possibilità molto meglio di altri che, al contrario, ne sono sempre stati lontani.

Pertanto, in base a tali sintetiche considerazioni, mi dichiaro anche io favorevole senz'altro all'approvazione del disegno di legge in esame.

M A R I S . Io anticipo il voto favorevole dei senatori del mio Gruppo su questo disegno di legge. Voglio però aggiungere qualche nota, che è anche critica.

Innanzitutto muovo una sommessima lagnanza perchè all'ordine del giorno non è stato messo anche il disegno di legge n. 550 che è stato presentato dal mio Gruppo e che assomiglia molto a quello pervenuto dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Non avremmo potuto inserire nel nostro ordine del giorno il disegno di legge al quale fa riferimento il collega Maris perchè il provvedimento che stiamo ora esaminando, e che ha avuto già l'approvazione della Camera, è stato sinora in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

M A R I S . Comunque non ha importanza, giacchè stiamo per approdare alla

sostanza delle riforme che noi vogliamo. Vorrei però osservare che sarebbe stato auspicabile percorrere, con un disegno di legge che modifica la legge del 1946, un maggiore tratto di strada sulla via del rinnovamento del Consiglio giudiziario. Si è aumentato il numero dei magistrati elettivi portando da tre a cinque quelli effettivi e da due a tre quelli supplenti; ma sarebbe stato auspicabile — e in questo dissenso dal senatore Pafundi — un maggiore allargamento del Consiglio, onde evitare il pericolo che vi siano Consigli giudiziari chiamati ad esprimere pareri su magistrati che non conoscono neppure. Mi riferisco in particolare alle grandi Corti di appello di Milano, Torino, Napoli, che hanno moltissimi magistrati, uditori giudiziari e così via.

Il Consiglio giudiziario non deve esprimere un giudizio basato su titoli, su una eventuale produzione letteraria: occorre piuttosto che sappia se il magistrato è onesto e fa il suo lavoro, se cioè è un uomo al quale si può affidare l'Amministrazione della giustizia, perché questo è estremamente importante. Le doti di dottrina sono importanti, ma per fare il magistrato è importante soprattutto essere onesti e lavoratori. Non si possono accettare dei presupposti di principio, come quello che ogni magistrato per il fatto di aver superato gli esami è conseguentemente onesto e laborioso. Abbiamo conosciuto una infinità di magistrati, la stragrande maggioranza, onesti e lavoratori; ma ne abbiamo conosciuto anche di quelli che onesti e lavoratori non sono. I Consigli devono fare delle valutazioni concrete, non delle affermazioni astratte.

Ecco quindi che il numero non va a detrimento della bontà dell'istituto, ma invece l'avvantaggia perché può portare nel Consiglio giudiziario una somma maggiore di esperienze e di conoscenze molto utili. Sarebbe stato auspicabile pertanto portare non a 5, ma almeno a 7 i membri effettivi.

Ritengo che sia stato molto giusto includere i magistrati di Tribunale. Senza voler fare del nominalismo la democrazia in concreto è un governo fatto da se medesimi. Per cui quando gli aventi pari funzioni vengono esclusi dalla possibilità di manifesta-

re il proprio giudizio, che viene affidato unicamente a magistrati che appartengono a funzioni superiori — che anche dopo la legge Breganze storicamente si collocano in una fascia che sta più in alto — oggettivamente si ribadisce un concetto gerarchico, si affida il giudizio al « superiore » anche se non in senso gerarchico, e mortifichiamo la sostanza della democrazia. Da ciò l'utilità dell'inserimento dei magistrati di Tribunale nei Consigli giudiziari.

A questo punto io auspicherei che la legge dicesse qualcosa di più, cioè che i membri del Consiglio giudiziario — cinque o sette non ha importanza a questo proposito — fossero scelti tra tutti i magistrati, nell'ambito del distretto della Corte di appello, appartenenti quanto meno ai magistrati di Tribunale, ma lasciando maggiore libertà nella designazione. Qui invece si è mantenuto uno spazio preferenziale — che ricorda quello del Consiglio superiore della magistratura — a coloro che hanno per età conquistato posizioni di supremazia di fatto nell'ordine giudiziario.

Un'ultima considerazione: sarebbe stato auspicabile ancora che non fossero introdotti nel Consiglio giudiziario membri di diritto. Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore generale della Corte di appello sono i vertici dell'ordine giudiziario nella Corte di appello e non possono non portare in un Consiglio giudiziario un peso preminente, che continua ad essere sostanzialmente di ordine gerarchico. V'è un principio, che fa parte proprio dell'ordinamento giuridico del Paese, per cui ogni organo elettivo elegge il proprio presidente: quindi sarebbe stato auspicabile che il Consiglio giudiziario, una volta eletto, esprimesse nel proprio seno, con la votazione diretta dei membri eletti, il presidente.

Queste maggiori conquiste sul piano di una sostanziale democrazia dell'istituto non sono state raggiunte. Ma un po' di strada è stata fatta con questo disegno di legge e perciò noi l'accettiamo, ferma restando la nostra posizione, che è quella di un impegno maggiore per trasformare l'istituto e renderlo più idoneo alle necessità della società moderna e dell'ordine giudiziario in particolare.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)37^a SEDUTA (5 ottobre 1966)

C A R O L I . Condivido le osservazioni e le conclusioni del relatore Poet.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi limiterò a portare un rapidissimo contributo a questa breve ma esemplare discussione, che è una dimostrazione di come si possono fare le leggi parlando poco.

Credo che sia già stato esattamente osservato come esista, e non possa essere violata, una necessaria coerenza fra questa legge e la legge Breganze, anche in senso formale. Quando venne approvata la legge Breganze, da molte parti si disse che non ci si sentiva tranquilli. Ricordo anzi che c'era una parte che voleva una cosa automatica, cioè senza neanche questi pareri del Consiglio, per il semplice fatto dell'anzianità; si disse, fra l'altro: « Abbiamo dei Consigli giudiziari che non danno sufficienti garanzie. Dobbiamo almeno mutarne la composizione ». Io risposi che la modifica dei Consigli giudiziari era già in discussione; anzi, se non erro, quando la legge Breganze fu approvata dal Senato, questa nuova regolamentazione dei Consigli giudiziari era stata già approvata dalla Camera. Quindi c'è una coerenza formale nell'impostazione dei due disegni di legge.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Pafundi, le sole contrarie, giacché quelle del collega Maris sono *ad adiuvandum* (il suo Gruppo ha preso atto alla Camera che questi erano i limiti in cui si poteva fare un rinnovamento dei Consigli giudiziari), dirò che qui è stato già rilevato il fatto del parallelismo tra il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari e che i rappresentanti dei giudici dei Tribunali — l'ha osservato il relatore per primo — sono in minoranza e quindi non possono determinare essi il risultato, direi con rappresentanza degli interessi propri.

In merito al problema della conoscenza dei giudici che devono cambiare funzioni, che devono cioè essere promossi, è certo che ci vuole la componente dei colleghi che lavorano insieme, dal momento che noi abbiamo detto che l'apprezzamento non deve essere più limitato alle capacità teoriche ma esteso al modo in cui viene svolta l'ope-

ra di giudice. Tale parere viene espresso dai colleghi che li hanno conosciuti in camera di consiglio e sanno se lavorano o non lavorano, se stanno lì riuniti a prendere semplicemente atto delle opinioni degli altri o a determinarle. Secondo me, quest'ultimo è un elemento di conoscenza molto utile quando il Consiglio giudiziario esprime il proprio parere.

Sulla questione, sollevata dal senatore Picchiotti, dei componenti laici, cioè gli avvocati, si è molto discusso e in proposito qualcuno di noi ha molti dubbi. La verità è che è sembrata prevalere la preoccupazione del pericolo che può portare una simile innovazione. È vero che il senatore Picchiotti vorrebbe l'inserimento non degli avvocati in attività ma di quelli che hanno già smesso di svolgere la professione, ma la cessazione della professione è una cosa molto relativa. Il senatore Picchiotti probabilmente pensa a come egli eserciterebbe personalmente questa funzione, ma teoricamente potrebbero esserci degli avvocati impegnati che forse potrebbero, se non altro, aver avuto in anticipo il corrispettivo di simpatia, di quello che sarà poi il loro apporto. Questa preoccupazione, del tutto teorica perchè noi pensiamo che in Italia non esistano avvocati che farebbero una cosa del genere, ha contribuito ad escludere i laici.

Quindi, per queste ragioni, io credo che il disegno di legge, anche se non soddisfa completamente tutti, meriti di essere approvato rapidamente.

A J R O L D I . Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. L'articolo 34 della legge del 1958 sul Consiglio superiore della magistratura stabilisce che i membri di quest'ultimo non possono partecipare ai concorsi che sono indetti nel corso del periodo in cui restano in carica. Quindi è prevista in tale legge una incompatibilità fra l'appartenenza al Consiglio superiore della magistratura e l'eventuale partecipazione ai concorsi. Nella legge che noi denominiamo Breganze, per i magistrati di merito gli scrutini ed il concorso (che non esiste più se non per un biennio) sono

stati sostituiti dal parere, non vincolante ma obbligatorio, del Consiglio giudiziario e dalla deliberazione finale del Consiglio superiore della magistratura. Mi rendo conto che se i magistrati di Tribunale sono presenti nel Consiglio superiore della magistratura, ovviamente debbono avere una rappresentanza anche nel Consiglio giudiziario; però, dato che il Consiglio giudiziario esprime un parere, che non è soltanto generico, ma che è una valutazione delle attitudini, dell'attività compiuta e di tutto il complesso della personalità del magistrato, non sarebbe il caso di stabilire esplicitamente, anche in materia di Consigli giudiziari, l'incompatibilità dell'appartenenza al Consiglio stesso di quei magistrati di Tribunale che possono essere sottoposti nel periodo del biennio a questo parere? Tale parere infatti, se pur non vincolante, è obbligatorio e in definitiva costituisce il fondamento sul quale il Consiglio superiore della magistratura farà le sue deliberazioni, salvo le maggiori indagini previste dall'articolo 3 della legge Breganze.

Desidererei che l'onorevole relatore e il Ministro chiarissero questi miei dubbi. In relazione ai quali vorrei presentare il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: « Non possono far parte del Consiglio giudiziario i magistrati di Tribunale che hanno maturato o matureranno nel corso del biennio il diritto alla valutazione ed alla progressione delle funzioni di magistrato di Corte d'appello ».

G U L L O . Mi associo alle osservazioni del collega Maris, che ha già annunciato il nostro voto favorevole al disegno di legge. Vorrei solo ribadire che la posizione del Presidente e del Procuratore generale, messi lì senza elezione, è evidentemente una posizione scarsamente democratica. L'argomento del senatore Pafundi, secondo il quale il Presidente e il Procuratore generale sarebbero coloro che meglio conoscono i magistrati, non è convincente. Soprattutto nelle piccole Corti di appello si assiste allo spettacolo miserevole e poco decoroso di presidenti e di procuratori generali che assumono la

carica per sei mesi in attesa che chi di dovere li contenti dando loro una presidenza di sezione della Corte di cassazione. Ma di questo non avrei parlato, anche se vi sono alcune verità che danno fastidio ad alcuni senatori in maniera curiosa. Ci sono taluni elementi che sembrano sfuggire al senatore Pafundi.

Il motivo per il quale ho preso la parola è questo: né la legge del 1946, né questa, che sostituisce quella, prevedono il caso di trasferimento. Io sottopongo all'acuta introspezione del Ministro e dei colleghi quello che avviene in caso di trasferimento. Per quello che riguarda il Procuratore generale e il primo Presidente, quando vengono trasferiti, sono sostituiti da altri i quali subentrerebbero *ope legis*, perchè non c'è bisogno di elezione. Ma per quello che riguarda i membri eletti, la legge fa l'ipotesi della cessazione dalla carica. Ma quando cessano dalla carica? È evidente che il caso di trasferimento a mio parere è un caso di cessazione dalla carica, ma la legge non lo dice.

Resti nel testo del verbale questa mia osservazione circa il caso di trasferimento, anche perchè razionalmente la cessazione non sarebbe automatica in quanto il magistrato trasferito potrebbe continuare ad esercitare la funzione nella nuova sede.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il caso di trasferimento è un caso di cessazione della carica nel distretto.

F E N O A L T E A . Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche quelli che li hanno sostituiti.

G U L L O . È vero. L'articolo 1 dice: « Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo ». Si può, però, cessare dalla carica per molti motivi — morte, malattia, dimissioni, eccetera —; la cessazione per trasferimento non si evince dalla legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Può succedere quello che il senatore Gullo

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)37^a SEDUTA (5 ottobre 1966)

ha prospettato, cioè che qualcuno possa dare quell'interpretazione, ma è evidente nella ragione — non voglio usare la parola « spirito » — della disposizione che il supplente sostituisce colui che non sta più nel distretto giudiziario; colui che cessa dalla carica perchè non appartiene più a quel distretto. In questo modo la cosa può essere chiarita, e mi pare che questo rispecchi il parere unanime della Commissione.

Per quanto attiene all'osservazione del senatore Ajroldi, forse sarebbe stato meglio stabilire espressamente nella legge quello che lui propone, ma è implicito nel sistema giuridico italiano il principio generale *nemo iudex in causa propria*; e, in ogni caso, sono ipotesi piuttosto rare. Mi sembra che possiamo essere abbastanza tranquilli.

P O E T , *relatore*. Il Ministro ha parlato di astensione: in questo caso di evidente contrasto di interessi, forse sarebbe opportuna la sostituzione con un membro supplente.

Mi pare che i casi di astensione e di ricusazione non possano essere considerati analoghi, perchè là si tratterebbe di dare un giudizio sul proprio tema in un concorso, mentre qui si tratta di dare un giudizio complessivo dal quale il magistrato eventualmente interessato si asterrà. Inoltre impediremmo ai magistrati di maggiore esperienza di adire ai Consigli giudiziari.

P R E S I D E N T E . Io sono d'accordo con il Ministro.

G R A M E G N A . Con l'emendamento proposto dal senatore Ajroldi si arriverebbe quasi all'obbligatorietà, perchè può verificarsi il caso che un certo numero di magistrati sia per essere scrutinato e, in tal caso, la scelta dovrebbe cadere obbligatoriamente su altri che in tali condizioni non si trova.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io non sono d'accordo con l'emendamento suggerito poichè in questo modo impediremmo ai magistrati di maggiore esperienza di essere eletti.

A J R O L D I . Si potrebbe allora seguire il testo dell'articolo 34 e dire che i magistrati che fanno parte del Consiglio giudiziario, non possono, durante la carica, essere oggetto di valutazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Allora nessun accetterà di farlo.

A J R O L D I . In seguito alle dichiarazioni del ministro Reale, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonchè da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per servizio ».

(È approvato).

Art. 2.

Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del rego-

lamento i consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate le norme relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari